
Corte di Cassazione IV Sezione penale - n. 36059 del 7 settembre 2015 -
Pres Romis

**Guida in stato d'ebbrezza – misura del lavoro di pubblica utilità –
misura della sospensione condizionale della pena – necessaria
rinuncia alla sospensione condizionale - sussiste**

La richiesta da parte dell'imputato della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità va accolta, anche se formulata dopo aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale richiesta comporta necessariamente la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, previamente concesso, in quanto i due istituti sono incompatibili. Nel caso di specie la richiesta del lavoro di pubblica utilità era invece stata respinta sulla base della considerazione che l'imputato godeva già del beneficio della sospensione condizionale.